



associazione nazionale allevatori suini

VIA NIZZA 53 – 00198 ROMA

TEL. +39 06 44170620 - FAX +39 06 44170638 - eMail anas@anas.it

Prot. 687

19/05/2025

Oggetto: Obblighi formativi DM 06/09/2023 – Integrazione alla nota ministeriale del 01/04/2025

Allevatori Soci
Loro sedi

Si informa che il Ministero della Salute, ad integrazione di una precedente nota ministeriale del 1° aprile 2025, ha fornito ulteriori indicazioni operative relative all'applicazione del Decreto 6 settembre 2023 sulla formazione obbligatoria per gli operatori e i professionisti degli animali.

In particolare, il Ministero precisa quanto segue:

- Se l'operatore è una persona giuridica, l'obbligo formativo ricade sul rappresentante legale che può delegare ad ottemperare all'obbligo formativo la persona fisica che si occupa stabilmente degli animali detenuti in ogni stabilimento registrato a suo nome.
- Se l'operatore è una persona fisica e risulta registrato in BDN per più stabilimenti, oltre a dover essere formato personalmente, può individuare per ogni stabilimento la persona fisica che seguirà i corsi di formazione, in quanto si occupa stabilmente degli animali detenuti.

La nota precisa che l'operatore o il delegato o la persona individuata che si occupa stabilmente degli animali, devono fornire istruzioni sulle buone prassi a coloro che prestano lavoro nello stabilimento, se diversi dai professionisti degli animali, adeguate alle specifiche mansioni svolte.

Si allegano le note del 16 maggio e del 1° aprile 2025.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE
Dr. Maurizio Gallo

All. cit.

RICONOSCIUTA GIURIDICAMENTE - D.P.R. 2031 DEL 23-12-1962

COD. FISC. 02072290584 - PART. IVA 01028581005

CCIAA ROMA 862427



Ministero della Salute

**DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA
SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE
HEALTH) E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI**
DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE ANIMALE
Ex Uffici 1, 2, 3
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

*Trasmissione elettronica
N. prot. DGSA in Docspa/PEC*

Alle Associazioni di categoria

Ai Servizi Veterinari delle regioni
e Province autonome

Al Coordinamento regionale dei Servizi veterinari
regionali

m.brichese@regione.veneto.it;

All'IZSLER

Portale formazione

protocollo generale@cert.izsler.it

formazione@izsler.it -

formazione@cert.izsler.it

**OGGETTO: Decreto 6 settembre 2023 del Ministro della Salute “Definizione delle modalità di erogazione dei programmi formativi in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per gli operatori ed i professionisti degli animali, in conformità alle prescrizioni contenute in materia di formazione nell'articolo 11 del regolamento (UE) 2016/429 (DM).
Ulteriori indicazioni operative.**

Con la presente si fa seguito alla precedente nota di pari oggetto - prot. n. DGSA/P/9493 del 1/4/2025 – allegata, per fornire ulteriori indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni del Decreto 6 settembre 2023.

Ad integrazione di quanto già rappresentato in merito ai soggetti obbligati alla formazione si precisa che:

- nel caso in cui l'operatore sia una persona giuridica, l'obbligo formativo previsto dal DM è a carico del rappresentante legale responsabile di uno o più stabilimenti, il quale può delegare ad ottemperare all'obbligo formativo previsto per gli operatori, la persona fisica che si occupa stabilmente degli animali detenuti in ogni stabilimento registrato a suo nome. In tal caso, l'operatore ai fini della verifica della conformità alle prescrizioni del DM nell'ambito dei controlli ufficiali, dichiara in documentazione disponibile nello stabilimento,

la persona fisica delegata ad ottemperare all'obbligo formativo e si assicura che la stessa adempia all'obbligo di cui al DM 6 settembre 2025 con le modalità ivi previste;

- qualora l'operatore soggetto all'obbligo formativo sia una persona fisica e risulti registrato in BDN con tale ruolo per più stabilimenti, oltre a dover essere formato egli stesso, può individuare per ogni stabilimento la persona fisica che seguirà i corsi di formazione per gli operatori di cui al DM in quanto si occupa stabilmente degli animali ivi detenuti
- riguardo ai professionisti degli animali si precisa che ai sensi del DM sono tali coloro che in ragione di una specifica qualifica professionale (ordine o albo professionale) o per lo svolgimento della propria attività professionale si occupano di animali o di prodotti destinati agli animali.

Si fa presente, che l'operatore, o suo delegato o, laddove individuata, la persona che in ogni stabilimento si occupa stabilmente degli animali ivi detenuti, sono tenuti a fornire istruzioni sulle buone prassi da adottare ai soggetti che prestano lavoro nello stabilimento, se diversi dai professionisti degli animali, adeguate alle specifiche mansioni svolte.

Con riferimento, poi, alle tempistiche per l'inserimento dei programmi formativi nella Piattaforma informativa nazionale di cui all'articolo 4, comma 5 del DM (PINFOA), si comunica che i corsi di formazione, validi per il corrente anno, possono essere inseriti fino al 30 settembre p.v.

Ciò in considerazione delle criticità organizzative rappresentate da alcune Associazioni di categoria e legate alla circostanza che il 2025 è il primo anno di applicazione del nuovo sistema di formazione degli operatori e dei professionisti della salute.

A tal fine si chiede alle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano di assicurare la validazione dei corsi di formazione che saranno inseriti nei prossimi mesi.

In ultimo si precisa che, ai sensi dell'articolo 31, comma 5 del d.lgs. 136/2022, il mancato adempimento dell'obbligo formativo di cui al DM in argomento costituisce una violazione sanabile e quindi ad essa si applica l'istituto della diffida di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.116, nel rispetto delle modalità e delle condizioni ivi previste.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giovanni Filippini

Responsabile: Dott. Luigi Ruocco

Referenti: dott.ssa Anna Sorgente a.sorgente@sanita.it

Dott.ssa Patrizia Ippolito: p.ippolito@sanita.it



Ministero della Salute

**DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA
SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE
HEALTH) E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI**
DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE ANIMALE
ExUffici 1, 2, 3
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

*Trasmissione elettronica
N. prot. DGSA in Docspa/PEC*

Alle Associazioni di categoria

Ai Servizi Veterinari delle regioni
e Province autonome

Al Coordinamento regionale dei Servizi veterinari
regionali
m.brichese@regione.veneto.it;

OGGETTO: Decreto 6 settembre 2023 del Ministro della Salute “Definizione delle modalità di erogazione dei programmi formativi in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per gli operatori ed i professionisti degli animali, in conformità alle prescrizioni contenute in materia di formazione nell'articolo 11 del regolamento (UE) 2016/429. Indicazioni operative

Alla luce dell'entrata in applicazione del decreto del Ministro della salute 6 settembre 2023 di cui all'oggetto (di seguito denominato DM), si forniscono le seguenti indicazioni operative, anche al fine di riscontrare ad alcune richieste di chiarimento pervenute allo scrivente.

Soggetti obbligati alla formazione

Il DM in argomento è adottato in attuazione dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 e dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 e in conformità agli articoli 11 e 13 del regolamento UE 2016/429 (AHL) e stabilisce l'obbligo di partecipare a specifici programmi formativi in materia di sanità animale per gli operatori, inclusi i trasportatori, e i professionisti degli animali, come definiti all'articolo 4, rispettivamente, ai punti 24), 25) e 26).

Al riguardo, si precisa che sono obbligati a partecipare ai programmi formativi di chi all'articolo 2 del DM, esclusivamente:

- gli operatori, inclusi i trasportatori, registrati nel Sistema I&R.

Nel caso in cui l'operatore sia una persona giuridica, l'obbligo formativo è a carico del rappresentante legale;

- i professionisti degli animali che, in ragione di una specifica qualifica professionale, sono iscritti ad un ordine o albo professionale e si occupano di animali o di prodotti.

Nel caso in cui il professionista degli animali sia una persona giuridica, l'obbligo formativo è a carico del rappresentante legale.

Programmi formativi

La durata minima ed i contenuti dei programmi formativi sono definiti negli allegati al DM e sono distinti per specie o gruppo specie di animali¹ detenuti in via prevalente dall'operatore così come previsto dall'articolo 2, comma 2 del DM. .

La durata minima può essere ridotta del 30% per ogni modulo del programma formativo sulla base della capacità strutturale dello stabilimento dichiarata in BDN, come previsto negli allegati al DM.

Esoneri dall'obbligo formativo

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), sono esonerati gli operatori ed i professionisti degli animali, come sopra individuati, che in attuazione di ulteriori norme siano già tenuti ad un obbligo formativo, con attestato di frequenza e apprendimento, i cui contenuti comprendono quelli dei programmi formativi di cui al DM.

Qualora i contenuti coincidano solo in parte, l'esonero sarà parziale e l'operatore ed il professionista degli animali dovranno acquisire i restanti contenuti attraverso la frequenza delle relative sezioni dei programmi formativi di cui al DM in oggetto.

Sono parimenti esonerati gli operatori ed i professionisti degli animali degli allevamenti familiari e di quelli amatoriali degli animali da compagnia; per quest'ultimi il DM prevede l'onere a carico delle regioni e province autonome di organizzare, anche tramite le ASL, eventi formativi a partecipazione volontaria.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giovanni Filippini

Responsabile: Dott. Luigi Ruocco

Referenti: dott.ssa Anna Sorgente a.sorgente@sanita.it

Dott.ssa Patrizia Ippolito: p.ippolito@sanita.it

¹ I gruppi specie sono: ungulati (bovini, ovini e caprini, equini, suini, camelidi, cervidi e renne); pollame e altri volatili in cattività; lagomorfi; animali terrestri invertebrati, incluse gli animali di elicicoltura; animali di apicoltura; animali di acquacoltura